

Art. 5 Determinazione della fascia contributiva

1. Ai fini dell'inserimento in una fascia contributiva determinata in base all'ISEEU, lo studente che rinnova l'iscrizione, per ogni anno accademico, deve inserire, di norma dal 1° agosto al 20 ottobre, nella propria area riservata web di Ateneo il numero di protocollo dell'ISEE "Università" o in alternativa il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Lo studente che si immatricola può effettuare la procedura in fase di compilazione della domanda di immatricolazione.
2. L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, provvede automaticamente a prelevare dal sistema informativo INPS l'ISEE "Università" risultante dall'ultima dichiarazione presentata.
3. Dopo la scadenza del 20 ottobre, la presentazione tardiva dell'ISEE "Università" è consentita esclusivamente tramite invio dell'attestazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea con applicazione di una maggiorazione per il ritardo come stabilito dall'art. 10, comma 1.
4. La maggiorazione per il ritardo nella presentazione dell'ISEE "Università": - non si applica nei casi di presentazione contestuale all'immatricolazione o iscrizione successive al 20 ottobre; - si cumula con le maggiorazioni dovute per l'eventuale ritardato versamento delle rate.
5. Dopo il 28 febbraio non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell'ISEE "Università" e lo studente sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità unitamente e contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, tramite invio dell'attestazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea.

Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università"

1. L'attestazione dell'ISEE "Università" deve essere: - valida per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario in favore della studentessa o dello studente iscritta/o all'Università degli studi di Perugia; - calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente; - in corso di validità alla data di inserimento o di consegna.
2. Non saranno considerate utili ai fini della riduzione della contribuzione studentesca tipologie di ISEE "Università" diverse da quella prevista dal precedente comma.
3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni imposte dalla normativa in materia, sono consentiti la presentazione o l'aggiornamento dell'ISEE "Università", eventualmente già presentato, con il c.d. ISEE Corrente in corso di validità. L'ISEE Corrente in corso di validità deve essere presentato:
 - in fase di immatricolazione/iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 5 commi 1 e 2;
 - nel corso dell'anno accademico e comunque non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE "Università" già presentato e a valere per il ricalcolo delle rate successive alla presentazione dell'ISEEU Corrente medesimo (lo studente non ha diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute): la presentazione in questo caso è consentita esclusivamente tramite invio dell'attestazione a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio carriere studenti del proprio corso di laurea.
4. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni dell'ISEE "Università" a norma di legge.